



COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29/03/2017

OGGETTO: Aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2017. Approvazione.-

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	FEMIA Rosita	SI	8	STILO Giuseppe	SI
2	FEMIA Giuseppe	SI	9	CORTALE Raffaella	SI
3	DOMINICI Antonella	SI	10	PELLERONE Orazio	NO
4	TAFARIA Francesco	SI	11	FILIPPONE Ivan	SI
5	LONGO Nicola	NO			
6	GURZI' Maria Rosa	SI			
7	CIMIERO Massimo	SI			

PRESENTI nr. 9

ASSENTI nr. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Monica Grillea

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000 di seguito riportati.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E SI ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.	SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E SI ATTESTA LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Arch. Bruno SCULLI	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Giovanni GULLUNI

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Rosita Femia il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta e valida per deliberare ed invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Premesso:

che l'art 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22.12.2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011;

che il comma 6 del predetto D.L., fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;

che il comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;

che il comma 8 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art 9 comma 3 bis del DL n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

che il comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;*
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno*

1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- *la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;*

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Considerato che le aliquote IMU devono essere approvate dal Consiglio Comunale, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto da tale data;

che con DL n. 244 del 30/12/2016 (decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

Visto l'art 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 come modificato dall'art 1 comma 42 lett. a) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale sospende per il 2016 e 2017 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni previste per legge come di seguito:

- **ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari al 0,86 per cento**
- **ALIQUOTA dello 0,4 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2, C/6, C/7, nel limite di una per categoria)**
- **ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;**
- **ALTRI IMMOBILI : aliquota prevista per legge.**
- **Detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

Con voti favorevoli n.7, n. contrari n.2 (Cortale R, Filippone I), espressi in forma palese,

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di confermare, ai fini dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA per l'anno 2017, le seguenti aliquote:

- **ALiquota di base dell'imposta pari al 0,86 per cento**
- **ALiquota dello 0,4 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2, C/6, C/7, nel limite di una per categoria)**
- **ALiquota dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;**
- **ALTRI IMMOBILI : aliquota prevista per legge;**
- **Detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.**

Con voti favorevoli n.7, n. contrari n.2 (Cortale R, Filippone I), espressi in forma palese,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del dlgs n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Rosita Femia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Monica Grillea

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 03/04/2017 n. 1027

Data 03/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Franconeri Mauro

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Monica Grillea

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000
(X) – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4)
() – perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3)

Data 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Monica Grillea
